

**“Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni”.**

**Finalità dell'intervento**

Concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni.

<b>Destinatari dell'intervento</b>	I destinatari sono giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni che svolgono tirocini obbligatori e non obbligatori presso professionisti, soggetti privati o enti pubblici ospitanti, al fine di accedere alle professioni ordinistiche.
<b>Condizioni per l'ammissibilità al contributo</b>	Ai fini dell'ammissibilità al contributo il tirocinio deve essere svolto alle seguenti condizioni:  <b>1. per i tirocini obbligatori:</b>  a)il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico);  b)al tirocinante deve essere corrisposto un rimborso spese forfettario di almeno 500,00 euro mensili lordi da parte del soggetto ospitante;  c)il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;  d)il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;  e)il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  f)il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n.

68/1999;

g)il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante, a meno che tale rapporto non sia consentito dall'ordine di appartenenza. Tale rapporto dovrà tuttavia essere compatibile con il mantenimento della condizione di non occupazione del tirocinante;

h)è consentita l'attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato;

i)il tutor presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti associati; nel caso di soggetto privato ospitante il tutor è il titolare dell'attività; nel caso di ente pubblico il tutor è il dirigente o il funzionario individuato dall'ente stesso;

j)il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

k)il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione;

l)ove previsto dall'ordine/collegio/albo di riferimento, il tirocinante deve essere iscritto al registro dei praticanti dell'ordine cui si rivolge il tirocinio.

## **2. per i tirocini non obbligatori:**

a)il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico);

b)al tirocinante deve essere corrisposto un rimborso spese forfettario di almeno

	<p>500,00 euro mensili lordi da parte del professionista;</p> <p>c)il professionista è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;</p> <p>d)il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso professionista;</p> <p>e)il professionista deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>f)il professionista deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;</p> <p>g)il tirocinio deve avere una durata minima di due mesi;</p> <p>h)il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il professionista, a meno che tale rapporto non sia consentito dall'ordine di appartenenza. Tale rapporto dovrà tuttavia essere compatibile con il mantenimento della condizione di non occupazione del tirocinante;</p> <p>i)è consentita l'attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato;</p> <p>j)il tirocinio deve prevedere un progetto formativo vistato dall'ordine/collegio/albo di riferimento;</p> <p>k)il tutor presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti associati; nel caso di soggetto privato ospitante il tutor è il titolare dell'attività; nel caso di ente pubblico il tutor è il dirigente o il funzionario individuato dall'ente stesso; il tutor deve essere in possesso di competenze coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio attestate dall'ordine/collegio/albo di riferimento mediante apposizione del visto al progetto</p>
--	--

	<p>formativo in cui è indicato il suo nominativo e le relative competenze;</p> <p>l)il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;</p> <p>m)il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione;</p> <p>n)ove previsto dall'ordine/collegio/albo di riferimento, il tirocinante deve essere iscritto al registro dei praticanti dell'ordine cui si rivolge il tirocinio.</p>
<p><b>Entità del contributo e modalità di erogazione del contributo</b></p>	<p>–il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, è di €. 300,00 mensili; per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 e i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991, il contributo è di €. 500,00 mensili;</p> <p><b>–il contributo può essere richiesto per lo stesso periodo per il quale il tirocinante percepisce il rimborso spese forfettario e comunque fino ad un massimo di 18 mesi.</b></p> <p>–il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.</p>
<p><b>Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento</b></p>	<p>Trattandosi di un avviso a sportello non vi è la formazione di un punteggio e della relativa graduatoria.</p> <p>Le richieste di contributo presentate da parte dei soggetti ospitanti che rispettano i requisiti di ammissibilità saranno finanziate secondo l'ordine cronologico di arrivo registrato informaticamente fino all'esaurimento delle risorse disponibili.</p>

<b>Definizione del quadro finanziario</b>	Risorse stanziare sul Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE 2014-2020 per Euro 1.500.000  I capitoli interessati sono:  61939-61940-61941-61942-61943-61944, Bilancio 2019, 2020, 2021
---	--